SENT. N. 150/2026/GC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Marco CATALANO	Presidente f.f.
Riccardo PATUMI	Consigliere – relatore
Francesco LIGUORI	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 46744 del registro di segreteria, iscritto sul conto giudiziale n. 141217 dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) nei confronti dell'agente contabile **Silvia Lorenzini**, c.f. LRNSLV67P68A944M, consegnataria di beni mobili, rappresentata dall'Avvocato Lorenzo Locatelli;

visti il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 16 settembre 2026 tenuta con l'assistenza del segretario dott. Enrico Tiberi il relatore Riccardo Patumi, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Domenico De Nicolo e l'Avvocato Pietro Presotto, su delega, per l'agente contabile;

FATTO

1. In data 13 marzo 2025 l'agente contabile indicata in epigrafe, consegnataria di beni mobili, ha depositato pressa questa Sezione Giurisdizionale il **conto giudiziale 141217** dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA).

2. Con relazione del 30 marzo 2026 **il Magistrato relatore**, esaminato il conto, ne aveva proposto l'iscrizione a ruolo di udienza evidenziando le seguenti irregolarità:

- la precedente agente contabile Stefania Scorri è cessata dall'incarico il 16/05/2024 senza aver reso il conto né effettuato un passaggio di consegne;

- il conto sottoscritto da Silvia Lorenzini è stato erroneamente ricondotto all'intero esercizio 2024;

- nel periodo dal 16/05/2024 al 04/11/2024 non risulta esserci stato un agente contabile consegnatario; pertanto, avrebbe dovrebbe esserci una rendicontazione da parte del sostituto agente contabile.

3. In data 10 aprile 2026 il Presidente di questa Sezione, vista la richiesta di iscrizione a ruolo di cui sopra, ha fissato l'**udienza per la discussione** del conto giudiziale in argomento.

4. Con una **memoria** depositata il 24 luglio 2026 l'agente contabile dottoressa Silvia Lorenzini, tramite un avvocato che la rappresenta, ha esposto alcune considerazioni.

4.1. In via preliminare, ha sollevato l'eccezione di improcedibilità del giudizio in quanto il conto sarebbe stato reso da un consegnatario con mero debito "di vigilanza", qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile.

Dopo avere ricordato la giurisprudenza di questa Corte che distingue il debito di custodia da quello di vigilanza, evidenziando che solo dal primo deriva la qualifica di agente contabile e della resa del conto giudiziale, ha affermato che dall'esame degli "elenchi" [n.b termine utilizzato nella memoria difensiva] depositati emergerebbe che i beni ivi indicati erano destinati all'uso degli uffici

dell'Agenzia e che risultavano strettamente funzionali ad assicurarne l'ordinario funzionamento.

4.2. In subordine, ha chiesto che il conto sia dichiarato regolare e che l'agente contabile sia ammesso al discarico per insussistenza dei profili di irregolarità. In particolare, ha sostenuto che la dottoressa Lorenzini non avrebbe assunto la qualità di agente contabile a partire dal 4 novembre 2024, in quanto la determinazione n. 1481/2024 avrebbe inteso individuarne la competenza per l'intero 2024, quindi con efficacia retroattiva, in tal modo tenendo conto del fatto che in un primo momento aveva assunto la funzione di agente contabile di fatto. In ogni caso, avrebbe assunto tale qualità quantomeno a decorrere dalla sua nomina a direttore di Agrea; quindi, con decorrenza 16.5.2024.

4.3. Per quanto specificamente concerne la mancata resa del conto da parte del precedente agente contabile consegnatario dei beni mobili, ricorda che la responsabilità contabile è personale, con la conseguenza che all'agente contabile subentrante, che avrebbe sopperito alla mancanza del primo, non potrebbe essere imputata la mancata resa del conto da parte del soggetto cessato.

4.4. Afferma che in ogni caso la condotta della dottoressa Lorenzini non potrebbe essere qualificata come connotata da dolo o colpa grave, con conseguente impossibilità di ravvisare nella stessa un'ipotesi di responsabilità erariale.

In proposito, richiama i precedenti giurisprudenziali anche di questa Sezione secondo i quali in presenza di profili di irregolarità meramente formali, ove non si ravvisino ammanchi effettivi o potenziali, andrebbe disposto il discarico dell'agente contabile.

4.5. Da ultimo, chiede che sia riconosciuta la vittoria di spese dell'odierno giudizio

5. In data 26 agosto 2026 la Procura contabile regionale ha depositato note conclusive.

5.1. Innanzitutto, contesta l'eccezione di improcedibilità del conto, sulla base della considerazione che AGREA ha espressamente qualificato la dottoressa Lorenzini come consegnataria di beni mobili per debito di custodia, quindi agente contabile, e che a tale titolo la stessa ha presentato il conto oggetto del presente giudizio. Inoltre, sulla base di ulteriori elementi, quali le modalità di presa in carico dei beni, gli obblighi inventariali e, soprattutto, le concrete modalità di resa del conto: elementi dai quali si evincerebbe la necessaria qualificazione della stessa quale agente contabile/consegnataria con debito di custodia. Inoltre, in ragione dell'esplicita attribuzione alla dirigente, da parte dell'Agenzia, a norma del suo proprio ordinamento interno, della qualità di consegnatario dei beni mobili con debito di custodia.

5.2. Tanto premesso, la Procura regionale concorda con il Magistrato istruttore nel ritenere che l'irregolarità del conto debba considerarsi estesa all'intero esercizio 2024 e sostiene che, non risultando dalla documentazione in atti ammanchi o perdite di beni, la dottoressa Lorenzini non debba essere chiamata a rispondere per danno.

5.3. Nel rassegnare le conclusioni, la Procura regionale chiede che sia dichiarato il conto in epigrafe irregolare senza addebito e con compensazione delle spese.

6. Nel corso dell'**udienza del 16 settembre 2026** sia la Procura che l'Avvocato della dottoressa Silvia Lorenzini si sono sostanzialmente riportatati

alle memorie depositate.

DIRITTO

1. Come evidenziato nella parte in fatto, **l'agente contabile ha presentato**, tramite il patrocinio di un legale, **una memoria**, facoltizzato dall'art. 148 del codice della giustizia contabile, il quale al secondo comma prevede che "*L'agente contabile può chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale* […]".

2. In via preliminare dev'essere esaminata l'**eccezione di improcedibilità** sollevata dal difensore dell'agente contabile.

Il debito di custodia implica una responsabilità diretta per la conservazione dei beni pubblici, affidati ad un determinato agente contabile incaricato della loro movimentazione, tenuto a custodirli, a impedirne la cessione senza il supporto di adeguata documentazione giustificativa, nonché a rendicontare la gestione mediante la presentazione alla Corte dei conti del conto giudiziale che deve indicare dettagliatamente ogni movimento in entrata e in uscita dei beni e dimostrarne la corretta amministrazione.

Il soggetto invece gravato da debito di vigilanza, o meglio obbligo di vigilanza, è invece competente alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso al personale, nonché a gestire le scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso, intendendosi per gestione delle scorte operative l'acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell'ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento. Ne discende che nell'ipotesi in cui tutti i beni mobili dell'ente siano già stati destinati agli uffici ed immessi in uso, e i beni di nuova introduzione siano

acquistati dall'ente nei limiti strettamente necessari alle esigenze di funzionamento dei singoli uffici e direttamente consegnati o assegnati all'utilizzatore finale e, nel corso dell'esercizio di riferimento, le operazioni di entrata dei beni di nuovo acquisto e di uscita dei beni fuori uso o in dismissione siano immediatamente curate dal consegnatario per debito di vigilanza senza dare luogo ad alcuna giacenza di magazzino da assoggettare a debito di custodia, si è in presenza di un mero obbligo di vigilanza (cfr. Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 423/2019).

Nel caso *sub iudice* è stato chiaramente depositato un conto giudiziale, circostanza della quale si è ben resa conto l'agente contabile che lo ha correttamente definito "conto della gestione del consegnatario dei beni mobili".

In ogni caso, a prescindere dalla qualifica che ne ha dato l'agente contabile, il conto evidenzia all'inizio dell'esercizio un valore iniziale, quindi uno scarico, e da ultimo un valore finale, in tal modo palesando la propria natura di conto giudiziale. Ne consegue il relativo debito di custodia e, conseguentemente, l'obbligo da parte dell'agente contabile di rendere il conto.

Per quanto sopra, l'eccezione di improcedibilità è infondata.

3. Nel merito, come correttamente evidenziato dal Magistrato relatore, il conto in argomento è chiaramente irregolare. Lo stesso infatti risulta sottoscritto dalla dottoressa Silvia Lorenzini, la quale è stata individuata quale agente contabile con determinazione n. 1481, del 31 ottobre 2024 e decorrenza dal 4 novembre 2024. Contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell'agente contabile, il provvedimento di nomina non sembra aver inteso attribuire effetti retroattivi alla nomina della dottoressa Lorenzini quale consegnataria di beni mobili; in ogni caso un'eventuale volontà provvedimentale espressa in tale

direzione non avrebbe potuto avere valore, non potendo un agente consegnatario essere individuato con efficacia retroattiva. Né avrebbe potuto prendere atto dell'esercizio della funzione in via di fatto dalla cessazione del precedente agente contabile, in quanto in tali ipotesi deve necessariamente subentrare il soggetto previamente individuato dall'ente come sostituto, proprio per evitare soluzioni di continuità.

In ogni caso, a parte che come appena ricordato non si può tenere conto dell'affermato svolgimento di fatto della funzione, il conto è stato presentato per tutto l'anno 2024, nonostante fino al 16.5.2024 l'agente contabile fosse stata la signora Stefania Scorri la quale avrebbe dovuto rendere il conto della gestione relativa al periodo di propria competenza.

4. Per quanto sopra esposto, si dichiara l'**irregolarità del conto giudiziale** oggetto del presente giudizio estesa all'intero esercizio 2024, giacché tale conto ha ad oggetto l'intero esercizio.

Questa Sezione con diverse pronunce (*ex multis*, sent. n. 44/2023) ha richiamato la giurisprudenza della Corte dei conti "nel senso della irrilevanza della regolarità formale di compilazione del conto, ben potendo le insufficienze relative essere colmate con acquisizioni istruttorie", ricordando altresì che "Il giudizio di conto è una verifica nell'interesse del contribuente sull'uso del denaro e dei beni della comunità" e che "La finalità della rendicontazione è quella di garantire alla pubblica amministrazione la correttezza della gestione di denaro o di patrimonio pubblico di sua pertinenza"; infine, che "negando il discarico a fronte di mere irregolarità formali, il giudice contabile eserciterebbe non un'attività giurisdizionale di garante delle pubbliche risorse ma di mero controllo di legittimità, finalizzata al mero rispetto formale delle norme".

Per quanto sopra esposto, la valutazione di irregolarità del conto non preclude il discarico dell'agente contabile.

5. Circa le spese occorre considerare che l'agente contabile, depositando un conto giudiziale irregolare, ha dato luogo al presente giudizio; tuttavia, la circostanza che non vi sono ammanchi né profili di responsabilità erariale a suo carico ne giustifica la compensazione.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, respinta l'eccezione di improcedibilità, dichiara **l'irregolarità del conto giudiziale** in epigrafe in riferimento all'intero anno 2024 e **dispone il discarico** dell'agente contabile.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 16 settembre 2026.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE F.F.

Riccardo PATUMI — Marco CATALANO

(f.to digitalmente) — (f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 29 settembre 2026

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)